

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0014619/2018 del 31/07/2018

Roma

Alla Provinc  
Gestione Giuridica del personale  
personale@pec.provincia

Prot. n. 12949 del 27 giugno 2018  
Risposta a nota prot.n. 19160 del 27 giugno 2018

Oggetto: art.27 CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali – Orario di lavoro flessibile

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

L'eventuale introduzione di un orario di lavoro flessibile del personale, con possibilità dello stesso di posticipare l'orario di entrata o di anticipare quello di uscita o di avvalersi di entrambe le possibilità, era già prevista nell'art.17, comma 4, lett. a), del CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 6.7.1995.

In attuazione di tale disciplina contrattuale, gli enti del comparto, sulla base di autonome valutazioni, hanno già, a suo tempo, regolamentato la materia.

Nell'ambito delle misure di conciliazione vita-lavoro, al fine di consentire al dipendente di rendere maggiormente flessibile la propria prestazione lavorativa e, quindi, di favorire il giusto equilibrio tra esigenze personali e impegni di lavoro, l'art.27 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ha in qualche modo ridefinito l'istituto.

Tuttavia, con riferimento alla fattispecie proposta, l'avviso della scrivente Agenzia in proposito è nel senso che se le precedenti fasce di flessibilità già adottate dall'ente, sulla base delle pregresse previsioni contrattuali, sono comunque già idonee a soddisfare quelle esigenze di flessibilità di cui sopra si è detto, le stesse possono anche non essere modificate.

Il citato art.27 del CCNL del 21.5.2018, infatti, non pone in essere alcun obbligo di ridefinizione delle stesse in sede di contrattazione integrativa.

Saranno, invece, le parti negoziali decentrate, sulla base di una propria ed autonoma valutazione degli interessi coinvolti a decidere in materia.

Quello che rileva, invece, è che, comunque, nella gestione dell'orario di lavoro flessibile, gli enti non possono non attenersi alle previsioni dei commi 3 e 4 dell'art.27 del CCNL del 21.5.2018.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco